

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore SATAS


Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE ALL’ESTERO ED IN ITALIA DEI CREDITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALL’AUSL BO, DALL’AOU BO, DALLO I.O.R E DALL’AUSL DI IMOLA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA O ALL’ESTERO E A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO


CIG IN ACCORDO QUADRO 833402924C



INDICE

Allegato 1: clausole vessatorie	Sezione I – Parte normativa	2
Articolo 1	Oggetto del Servizio	3
Articolo 2	Importo e Durata del servizio	3
Articolo 3	Periodo di prova	3
Articolo 4	Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	4
Articolo 5	Obbligo di Riservatezza dei dati	4
Articolo 6	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	6
Articolo 7	Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici	6
Articolo 8	Penalità	7
Articolo 9	Risoluzione del contratto	8
Articolo 10	Responsabilità	9
Articolo 11	Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	9
Articolo 12	Modifiche del contratto e subappalto	13
Articolo 13	Recesso dal contratto	14
Articolo 14	Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	14
Articolo 15	- Spese Accessorie	16
Articolo 16	Controversie e Foro competente	16
Sezione II – Parte tecnica		16
Articolo 17	Modalità di espletamento del servizio	16
Articolo 18	Remunerazione del servizio	19

Allegato 1: clausole vessatorie



Sezione I – Parte normativa

Articolo 1 Oggetto del Servizio

L'affidamento del servizio ha per oggetto la gestione del servizio di recupero stragiudiziale all'estero ed in Italia dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie erogate dall'Ausl Bo, dall'Aou Bo, dallo I.O.R. e dall'Ausl di Imola a cittadini stranieri residenti in Italia o all'estero e a cittadini italiani residenti all'estero e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Articolo 2 Importo e Durata del servizio

Il servizio in oggetto avrà una durata triennale, rinnovabile per un ulteriore triennio.

Per un importo presunto complessivo triennale di € 752.067,68 IVA esclusa (calcolato applicando la percentuale per le pratiche andate a buon fine sull'importo presunto dei crediti da riscuotere dalle Aziende come da Allegato 1 Allegato 1 - Tabella CREDITI PER NAZIONE E ANNO allegata)

Alla scadenza del contratto di fornitura le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo concorrente.

Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la ditta aggiudicataria è impegnata ad eseguire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste del presente capitolato speciale.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.


Articolo 3 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di **sei mesi** a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con posta elettronica certificata, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento prestazioni eseguite fino a quel momento come accettate dall'Amministrazione.



L'Amministrazione Contraente provvederà ad incamerare la polizza fideiussoria, salvo eventuali maggior oneri.

Articolo 4 Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire alle Aziende Sanitarie un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. Le Aziende entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potranno disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta delle Aziende Sanitarie, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo articolo.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti:

- certificato sanitario;
- certificato penale;

I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, al Direttore dell'Unità Operativa competente o ad un suo incaricato e dovranno essere di data valida.

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda Sanitaria procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Articolo 5 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.



La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 6 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 7 Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici

Le parti si impegnano a tenere comportamenti eticamente corretti ed ad astenersi da comportamenti contrari alla normativa in materia.

L'Amministrazione prende atto che il Fornitore è tenuto, altresì, all'osservanza del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nonché al rispetto del codice etico.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti e i dipendenti si asterranno dall'effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Contratto che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione. Inoltre, le Parti si impegnano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione qualora qualcuno dei propri dipendenti/dirigenti, incorresse in situazioni di possibile conflitto di interesse.

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.



A tal fine egli dichiara di aver preso visione e di rispettarne il contenuto per quanto applicabile, del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del “Codice di comportamento” delle Aziende disponibile sui siti istituzionali delle stesse (rispettivamente <http://www.aosp.bo.it/content/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenzae> <http://www.aosp.bo.it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, adottati da AOU Bologna e <http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente> e <https://ambo.ausl.bologna.it/tras/codice-di-comportamento> per Ausl di Bologna) <http://www.ior.it/il-rizzoli/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e <http://www.ior.it/il-rizzoli/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> adottati da IOR e <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3651> e <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6568> per Ausl di Imola e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

Le Parti ed i collaboratori dichiarano di astenersi da ogni attività che possa rappresentare anche solo potenzialmente conflitto di interessi tra l'attività di cui al presente Contratto e quella istituzionale degli enti.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Articolo 8 Penalità

La ditta è soggetta al pagamento di penali nei casi di seguito indicati:

- mancata attivazione della pratica entro 6 mesi: 10% del valore della pratica fino ad un importo massimo di € 250,00;
- mancato invio della reportistica entro quindici giorni dal sollecito da parte della committente: € 50,00 per episodio;
- intervenuta prescrizione del credito per inattività dell'aggiudicataria rispetto ai necessari adempimenti volti all'interruzione della prescrizione: 10% del valore della pratica;
- mancato rispetto dei termini fissati per la chiusura della pratica: € 50,00 a pratica

Le aziende Sanitarie hanno la facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver intimato o costituito in mora l'aggiudicatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la ditta rinuncia con la presentazione dell'offerta.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva comunicazione dell'inadempienza. La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della contestazione; le Aziende Sanitarie, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decideranno in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazioni con eventuali crediti dell'aggiudicatario.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà delle Aziende sanitarie, di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di **risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9**



Articolo 9 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

L'Azienda sanitaria qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Contratto come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.

L'Azienda sanitaria procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 (Diffida ad adempiere) del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nel Contratto attuativo;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

L'Azienda sanitaria procede con la risoluzione del relativo contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo PEC, ai sensi dell'art.1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio;
- mancato superamento del periodo di prova;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;



- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- qualora l'Azienda sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo 50/2016 all'interpello progressivo degli ulteriori partecipanti per la stipula di un nuovo contratto, alle medesime condizioni economiche accettate dall'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Articolo 10 Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Articolo 11 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:



I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:
L'originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna :

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it;



al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente **"Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).**

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l' Azienda Sanitaria di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.



La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Sanitaria è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico
---------------	--



	oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Articolo 12 Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:

le Aziende interessate potranno affidare all'aggiudicatario anche la riscossione di crediti relative a prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero ed in Italia e di cui risulti problematica sia l'iscrizione a ruolo sia l'azione giudiziale (ad es. pratiche ALP di importo inferiore a € 250,00).

La percentuale spettante sarà, in questi casi, oggetto di un accordo tra Azienda Sanitaria ed aggiudicatario, da concludersi prima dell'affidamento dei crediti da recuperare, ma che non potrà comunque essere superiore alla percentuale offerta in sede di gara dall'aggiudicatario per la riscossione dei crediti degli anni 2010 e precedenti

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*



3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 13 Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l' Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Articolo 14 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni



interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro



subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 15 - Spese Accessorie

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 16 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Sezione II – Parte tecnica

Articolo 17 Modalità di espletamento del servizio

I crediti si riferiscono a prestazioni sanitarie/ricoveri erogati a decorrere dall'anno 2010 e precedenti al 2019 a cittadini stranieri residenti in Italia e all'estero e a cittadini italiani residenti all'estero, a cui si aggiungeranno gli ulteriori eventuali crediti verso utenti stranieri che matureranno nel corso della durata dell'incarico e che le Aziende interessate riterranno di conferire.

Si precisa che le Aziende interessate potranno affidare all'aggiudicatario anche la riscossione di crediti relative a prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero ed in Italia e di cui risulti problematica sia l'iscrizione a ruolo sia l'azione giudiziale (ad es. pratiche ALP di importo inferiore a € 250,00).

La percentuale spettante sarà, in questi casi, oggetto di un accordo tra Azienda Sanitaria ed aggiudicatario, da concludersi prima dell'affidamento dei crediti da recuperare, ma che non potrà comunque essere superiore alla percentuale offerta in sede di gara dall'aggiudicatario per la riscossione dei crediti degli anni 2010 e precedenti

Nell'Allegato 1 - Tabella CREDITI PER NAZIONE E ANNO sono indicate le posizioni creditorie attualmente aperte.

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere entro i termini indicati, e comunque entro 6 mesi dal ricevimento della pratica, le seguenti attività:

1) entro trenta giorni dall'affidamento della pratica:



- quantificare esattamente la somma da recuperare comprensiva di interessi legali;
- individuare il soggetto debitore e la sua residenza e/o domicilio e/o dimora, verificando attraverso specifiche attività di rintraccio se i dati forniti dalle Aziende sanitarie titolari del credito sono attuali/corretti;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, alternativamente, intimata a mezzo PEC , nella lingua locale o almeno in lingua inglese oltre che in italiano, a titolo di primo sollecito con richiesta di pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di interessi moratori calcolati al tasso legale e della quota da corrispondere all'aggiudicatario per il servizio di recupero del credito, fissando un termine per adempiere non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;

2) entro quindici giorni dalla scadenza del termine concesso al debitore e/o sessanta giorni dall'affidamento della pratica, nel caso in cui il primo sollecito non abbia sortito alcun effetto ma risulti recapitato:

- avviare trattative ed attività di sollecito telefonico (anche via fax e/o e-mail) tentando di risolvere eventuali contestazioni.
- Se normativamente previsto, procedere con il recupero a domicilio.

Nell'ipotesi invece di mancato recapito del primo sollecito (nel medesimo termine):

- accertare nuovamente l'indirizzo del debitore e, se reperito, proseguire come al punto 1), altrimenti produrre dettagliata relazione circa l'attività di rintraccio effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito, con relativa dichiarazione di inesigibilità come da schema allegato 2;

3) entro novanta giorni dall'affidamento del credito:

- inviare al debitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un'intimazione ad adempiere, concedendo un ulteriore termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. L'importo oggetto della richiesta dovrà essere comprensivo di interessi calcolati al tasso legale.

4) entro 6 mesi dall'affidamento del credito:

la ditta affidataria si impegna a concludere le procedure di recupero dei crediti e restituirle alle aziende Sanitarie interessate entro centoventi giorni dall'affidamento degli stessi, salvo proroga rilasciata dalla committente.

Nel medesimo termine, si impegna inoltre a trasmettere a quest'ultima, dettagliata reportistica indicante gli importi recuperati (anche parzialmente) e/o eventuali inesigibilità del credito a seguito di dettagliata relazione circa l'attività di rintraccio effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito.

A disposizione della committente e dei debitori, l'aggiudicataria predisporrà un servizio telefonico di help/desk/call center almeno nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per fornire informazioni alla committente in merito ad eventuali problematiche inerenti l'esecuzione del servizio, mentre al debitore in merito alle pratiche di recupero.

I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dai debitori delle Aziende Sanitarie interessate mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dalle stesse e secondo



specifiche indicazioni date dalle stesse Aziende per individuare correttamente l'incasso. Una volta al mese entro 30 (trenta) giorni dalla regolarizzazione dell'incasso (data dell'ordinativo di riscossione), gli uffici preposti delle Aziende Sanitarie interessate trasmetteranno all'aggiudicataria l'elenco dei crediti riscossi.

L'aggiudicataria dovrà informare per iscritto periodicamente o, in ogni caso, prima di ogni fatturazione, gli uffici preposti delle Aziende Sanitarie sullo stato delle singole pratiche affidategli trasmettendo copia dell'eventuale documentazione acquisita e/o prodotta che il titolare del credito potrà sempre richiedere.

In caso di infruttuosità dell'intervento stragiudiziale di recupero del credito l'aggiudicataria rilascerà una relazione finale contenente dettagliata relazione circa l'attività effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito, con relativa dichiarazione di inesigibilità del credito in via bonaria. **Solamente in presenza della suddetta dettagliata e motivata relazione l'aggiudicatario potrà richiedere la remunerazione per pratica negativa.**

Resta altresì salvo il diritto delle Aziende sanitarie interessate di ritirare la singola pratica, se il pagamento da parte del debitore insolvente risulterà effettuato prima della spedizione del primo sollecito di pagamento da parte della ditta aggiudicataria. In questi casi non sarà dovuto alcun compenso alla ditta aggiudicataria.

Per le seguenti attività occorrerà specifica e preventiva autorizzazione da parte delle Direzioni delle Aziende Sanitarie coinvolte su proposta degli Uffici preposti:

- eventuali accordi transattivi a saldo e stralcio, ovvero che prevedano il non completo recupero del credito;
- eventuali costi non previsti e straordinari a carico delle Aziende sanitarie coinvolte
- concessione al debitore di dilazioni di pagamento che superino i 12 (dodici) mesi;
- avvio di interventi di recupero del credito in via giudiziaria.

Inoltre, l'aggiudicataria ha l'obbligo di conservare, entro i termini di legge, tutta la documentazione utile emessa e ricevuta dai debitori, al fine di consentire di effettuare alle Aziende Sanitarie le verifiche ritenute necessarie.

La ditta aggiudicataria si impegna ad attivare le procedure telematiche necessarie per permettere alle aziende di avere un collegamento diretto a mezzo internet con la procedura di riscossione che gli consenta di conoscere e consultare in tempo reale tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della singola pratica.

Le comunicazioni inviate al debitore straniero dovranno essere redatte nella lingua principale del paese di destinazione o almeno in lingua inglese.

Rintraccio: L'attività di rintraccio del debitore da effettuare prima dell'invio di ogni comunicazione dovrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca anagrafica da espletarsi anche tramite autorità consolari o analoghe ovvero tramite AIRE per Italiani residenti all'estero; Agenzia delle entrate; anagrafi tributarie, mobiliari e immobiliari; centro per l'impiego, Istituti previdenziali, datori di lavoro, istituti di credito etc.



I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dai debitori delle Aziende Sanitarie interessate mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dalle stesse e secondo specifiche indicazioni date dalle stesse Aziende per individuare correttamente l'incasso. Una volta al mese entro 30 (trenta) giorni dalla regolarizzazione dell'incasso (data dell'ordinativo di riscossione), gli uffici preposti delle Aziende Sanitarie interessate trasmetteranno all'aggiudicataria l'elenco dei crediti riscossi.

L'aggiudicataria dovrà informare per iscritto periodicamente o, in ogni caso, prima di ogni fatturazione, gli uffici preposti delle Aziende Sanitarie sullo stato delle singole pratiche affidategli trasmettendo copia dell'eventuale documentazione acquisita e/o prodotta che il titolare del credito potrà sempre richiedere.

In caso di infruttuosità dell'intervento stragiudiziale di recupero del credito l'aggiudicataria rilascerà una relazione finale contenente dettagliata relazione circa l'attività effettuata e le motivazioni che ostano al recupero del credito, con relativa dichiarazione di inesigibilità del credito in via bonaria. **Solamente in presenza della suddetta dettagliata e motivata relazione l'aggiudicatario potrà richiedere la remunerazione per pratica negativa.**

Resta, altresì, salvo il diritto delle aziende sanitarie interessate di ritirare la singola pratica, se il pagamento da parte del debitore insolvente risulterà effettuato prima della spedizione del primo sollecito di pagamento da parte della ditta aggiudicataria. In questi casi non sarà dovuto alcun compenso alla ditta aggiudicataria.

Per le seguenti attività occorrerà specifica e preventiva autorizzazione da parte delle Direzioni delle Aziende Sanitarie coinvolte su proposta degli Uffici preposti:

- eventuali accordi transattivi a saldo e stralcio, ovvero che prevedano il non completo recupero del credito;
- eventuali costi straordinari a carico delle Aziende sanitarie coinvolte;
- concessione al debitore di dilazioni di pagamento che superino i 12 (dodici) mesi;
- avvio di interventi di recupero del credito in via giudiziaria.

Inoltre, l'aggiudicataria ha l'obbligo di conservare, entro i termini di legge, tutta la documentazione utile emessa e ricevuta dai debitori, al fine di consentire di effettuare alle Aziende Sanitarie le verifiche ritenute necessarie.

Articolo 18 Remunerazione del servizio

Si precisa che il compenso è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese relative all'esecuzione del servizio (modulistica, oneri di stampa, spese postali, spese telefoniche etc).

Le Aziende non dovranno anticipare alcun importo a titolo di fondo spese.

Qualora l'Azienda autorizzi accordi transattivi, l'importo percentuale sarà parametrato alle somme effettivamente recuperate.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)